

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 043/CSA (2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 023/CSA– RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2014

1° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GROSSETO/S.P.A.L. 2013 DEL 25.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 65/DIV del 28.10.2014)

Con reclamo in data 5.11.2014, la U.S. Grosseto F.C. S.r.l. ha impugnato la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 inflitta alla reclamante con provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale pubblicato sul Com. Uff. n. 65/DIV del 28.10.2014.

Tale provvedimento veniva assunto perché al termine dell'incontro, Grosseto/S.P.A.L. 2013 disputato il 25.10.2014, persona riconducibile alla società Grosseto, indebitamente presente nel recinto di gioco, al rientro negli spogliatoi avvicinava un assistente arbitrale rivolgendogli reiterate frasi offensive e minacciose; perché addetti alla sicurezza rivolgevano reiterate frasi offensive verso un assistente arbitrale che rientrava negli spogliatoi; perché propri sostenitori, dopo aver atteso l'uscita della terna arbitrale dall'impianto sportivo, rivolgevano alla stessa reiterate frasi offensive e minacciose costringendo le forze dell'ordine a scortare per prudenza la stessa terna arbitrale.

Le doglianze del Grosseto si appuntano non sui fatti in base ai quali il Giudice Sportivo Nazionale ha irrogato la sanzione, fatti che la reclamante in effetti non contesta, limitandosi a talune puntualizzazioni in ordine al luogo di accadimento per uno di essi (offese e minacce alla terna arbitrale) ed al rilievo della mancata identificazione degli addetti alla sicurezza autori degli insulti pronunciati e non disconosciuti. Ciò fa la reclamante al fine di corroborare, sulla base dell'assunto della rilevanza di tali circostanze, la richiesta di riduzione della sanzione irrogata.

Anche laddove rivolto avverso la sanzione dell'ammenda, il reclamo del Grosseto è infondato.

I gravi episodi verificatisi al termine del gara non sono in contestazione e su uno di essi (le reiterate frasi offensive e minacciose pronunciate nei confronti di un assistente arbitrale da persona riconducibile alla società indebitamente presente nel recinto di gioco), ancorché oggetto delle motivazioni addotte dal Giudice Sportivo Nazionale a supporto della sanzione irrogata, nulla la reclamante adduce.

Per gli altri due episodi censurati, la relativa gravità e specificatività non è attenuata, a giudizio di questa Corte, né dalla considerazione della mancata identificazione, tra gli addetti alla sicurezza schierati dal Grosseto, degli autori delle frasi offensive, né dal fatto che i comportamenti offensivi e minacciosi tenuti dai tifosi - e rilevanti al punto da aver indotto le forze dell'ordine a scortare la terna arbitrale fuori dalla città e sino all'autostrada -non siano avvenuti negli immediati pressi dell'impianto sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Grosseto di Grosseto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. TARSÌ DANIELE SEGUITO GARA GROSSETO/S.P.A.L. 2013 DEL 25.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 65/DIV del 28.10.2014)

Con reclamo in data 5.11.2014, la U.S. Grosseto F.C. S.r.l. ha impugnato la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive irrogata al medico sociale dott. Daniele Terzi con provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale pubblicato sul Com. Uff. n. 65/DIV del 28.10.2014.

Tale provvedimento veniva assunto perché, durante l'incontro Grosseto/S.P.A.L. 2013 disputato il 25.10.2014, il Tarsi assumeva un comportamento non regolamentare in campo e per aver rivolto all'arbitro reiterate frasi offensive.

Adduce la reclamante a sostegno dell'impugnazione della squalifica inflitta al proprio medico sociale che essa sarebbe eccessiva, rispetto alla più congrua sanzione della squalifica di 2 giornate, dal momento che il Giudice Sportivo Nazionale non avrebbe tenuto in debita considerazione il contesto temporale unitario nel quale sarebbe stato posto in essere il comportamento non regolamentare. Quest'ultimo infatti avrebbe dovuto essere non scomposto in due fattispecie autonome (frase offensiva e fare scomposto e agitato del medico sociale), ma ricondotto ad un'unica sequenza di atti, il cui complesso rappresenta e costituisce un unico episodio sanzionabile. La frase pronunciata, inoltre, sarebbe irrilevante e non offensiva e tutto l'episodio contestato, debitamente contestualizzato, sarebbe espressivo di un comportamento di mera protesta.

Il reclamo è, *in parte qua*, infondato e non merita accoglimento.

Il comportamento del medico sociale censurato consta di frasi sicuramente offensive (“*Vai a fare in culo*”) rivolte all'arbitro reiteratamente, in base a quanto riportato tanto dall'arbitro stesso che dall'assistente, nonché di un atteggiamento scomposto e agitato, rispetto alla significatività dei quali la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare, a giudizio di questa Corte, adeguata e congrua.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Grosseto di Grosseto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dott. Umberto Maiello, Dott. Lucio Molinari, – Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €12.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/CESENA DEL 29.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 75 del 31.10.2014)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 75 del 31.10.2014, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha applicato nei confronti dell'A.S. Roma S.p.A. (di seguito anche Roma) la sanzione di € 12.000,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva “*per aver un componente della panchina aggiuntiva, nel corso del primo tempo, fatto uso reiteratamente di un'apparecchiatura ricetrasmittente (regola n. 4 del regolamento del giuoco del calcio), con recidiva reiterata; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale*”.

Segnatamente dal rapporto dei collaborati della Procura Federale relativo alla gara Roma/Cesena del 29.10.2014 si evince che “*il collaboratore tecnico Fichaux Claude – inserito nella lista della panchina aggiuntiva – durante il primo tempo si sedeva nella panchina e ai minuti 11° e 39° del primo tempo utilizzava un Walkie Talkie. Durante il primo tempo l'allenatore in seconda Lampard non era seduto in panchina*”.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la Roma, all'uopo contestando l'applicazione della norma qui in rilievo in ragione della mancata identificazione del

secondo soggetto impegnato nella comunicazione radio; inoltre, non risulterebbe individuato il genus cui apparterebbe la sanzione in argomento atteso che la Procura Federale avrebbe notiziato la società ricorrente del proposito di promuovere l'azione disciplinare per la violazione della regola n. 4 del Regolamento del giuoco di calcio. Infine, lamenta la sproporzione della sanzione applicata rispetto agli addebiti anche in considerazione della richiesta di chiarimenti avanzata fin dal 16.9.2013 e mai riscontrata dagli organi federali. Sulla scorta del descritto costruito giuridico, la reclamante ha, quindi, concluso per l'annullamento ovvero, in via subordinata, per una riduzione della sanzione applicata.

Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla reclamante all'esito della discussione nel corso della quale ha, però, anzitutto, chiesto la sospensione del procedimento in attesa di un riscontro all'istanza di chiarimenti sopra richiamata.

Il reclamo è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito indicati.

In via preliminare, va, anzitutto, disattesa la richiesta di sospensione del presente procedimento avanzata dalla società reclamante nel corso dell'odierna riunione in ragione del fatto che sarebbe tuttora rimasta priva di riscontro la richiesta di chiarimenti avanzata, fin dal 16.9.2013, alla Lega, alla FIGC, all'AIA ed alla Procura Federale sull'applicazione della regola n. 4 del Regolamento del giuoco di calcio, qui in rilievo.

Ed, invero, la mera pendenza della suddetta istanza non genera di per sé, e con la pretesa automaticità, alcun vincolo di pregiudizialità sulla *res iudicanda* essendo l'interpretazione dell'ordinamento endofederale rimessa agli organi di giustizia sportiva che, peraltro, sul punto si sono già pronunciati.

Ed, invero, mette conto evidenziare che, con decisione resa pubblica mediante c.u. n° 338/CGF, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, la Corte di Giustizia federale ha chiaramente evidenziato la natura illecita delle condotte in addebito, all'uopo precisando che:

- *“..la declinazione applicativa della regola 4 del gioco del calcio (riferita all'equipaggiamento), nella sezione relativa alla “interpretazione delle regole di gioco e linee guida per arbitri”, pone in evidenza il seguente precetto “l'uso di sistemi elettronici di comunicazione tra calciatori e/o lo staff tecnico non è consentito”;*

- *“..avuto riguardo allo stesso chiaro valore semantico della divisata regola iuris, è inevitabile concludere nel senso che le condotte in addebito – il cui comune denominatore è giustappunto dato dall'utilizzo di apparecchiature ricetrasmittenti – si pongano in rapporto di distonia con il richiamato divieto”;*

- *“... la suddetta disposizione può ascriversi armonicamente nel solco tracciato dalla circolare FIFA n. 1032 del 31.3.2012 in cui, aggiornando la disciplina esistente, si precisava, dando atto delle nuove prescrizioni dell'IFAB, che “the use of electronic communication systems between players and/or technical staff is not permitted”;*

- *“.. il significato e la vincolatività del precetto in commento sono stati fatti oggetto di apposita circolare n. 14 del 12 agosto 2013, con la quale la Lega ha giustappunto richiamato l'attenzione delle società della L.N.P. Serie A sul divieto all'utilizzo di sistemi di comunicazione elettronica rinveniente dalle sopra richiamate prescrizioni, regola che patisce eccezione nel solo caso di utilizzo di walkie – talkie tra il medico inserito nella distinta di gara e i componenti della panchina quando un calciatore viene curato sul campo”.*

Del pari, ed in aderenza all'indirizzo già espresso nel richiamato *decisum*, che sul punto faceva rinvio ad altro precedente della CGF (Com. Uff. n. 243/CGF), non residuano dubbi sulla piena legittimazione dei collaboratori della Procura federale a rilevare i fatti in addebito siccome riferibili a componenti dello staff tecnico della squadra, che, quindi, non è possibile ritenere “in gioco”, e come tali, dunque, non ricadenti nella sfera di competenza esclusiva degli Ufficiali di gara.

Si è, dunque, efficacemente evidenziato che *“..in siffatte evenienze, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, C.G.S., si riespande la dignità di fonte di prova (concorrente con quella degli Ufficiali di gara) del referto dei collaboratori della Procura Federale. Ne discende che tanto il rapporto degli Ufficiali di gara che quello del collaboratore della Procura federale possono ritualmente veicolare nell'ambito del relativo procedimento la conoscenza di fatti suscettivi di apprezzamento disciplinare da parte del Giudice Sportivo”.*

A fronte di quanto fin qui evidenziato si rivelano manifestamente infondate le residue osservazioni censoree articolate nel mezzo qui in esame.

Ed, invero, alcun rilievo assume nel caso di specie l'omessa identificazione del secondo soggetto in collegamento radio potendosi agevolmente inferire dalla complessiva disamina delle circostanze del caso concreto – attraverso il ricorso alla prova cd. logica – la sua appartenenza allo staff tecnico della Roma. E' sufficiente, a tal riguardo, contestualizzare i fatti in addebito rapportandoli, da un lato, alla stessa più volte menzionata istanza con la quale la reclamante rappresentava l'intenzione di avvalersi di ricetrasmittenti onde favorire lo scambio di informazioni tecnico – tattiche tra personale dello staff tecnico seduto in panchina e collaboratori collocati in tribuna e, dall'altro, a tutti i precedenti specifici fin qui accertati a carico di tesserati della Roma.

D'altro canto, nemmeno può essere sottaciuto come ulteriore elemento sintomatico che, giusta quanto si evince dal rapporto dei collaboratori federali, “ *durante il primo tempo l'allenatore in seconda Federic Bompard non era seduto in panchina*” e che la reclamante non ha saputo offrire una spiegazione alternativa plausibile sulle ragioni dell'utilizzo della ricetrasmittente da parte del collaboratore tecnico Fichaux Claude.

Inconferente, ai fini qui in esame, è, poi, il dato relativo all'indagine avviata dalla Procura Federale nei confronti di alcuni tesserati della Roma per condotte analoghe a quelle qui in rilievo, non potendo tale circostanza evidentemente interferire con lo sviluppo e la definizione del presente procedimento.

Di contro, vanno condivise le doglianze attoree articolate in relazione all'entità della sanzione applicata che, a giudizio di questa Corte, non può ritenersi proporzionata ai fatti addebitati.

Ed, invero, pur tenendo conto della contestata recidiva reiterata, la sanzione qui in rilievo, avuto riguardo al complessivo disvalore della condotta accertata, può essere ridotta alla metà e quindi contenuta in € 6.000 (seimila/00) di ammenda, ovvero nella misura doppia rispetto alle condanne irrogate precedentemente da questa Corte per fattispecie analoghe.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va accolto nei limiti suindicati e, per l'effetto, s'impone la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma S.p.A. di Roma, riduce la sanzione inflitta all'ammenda di €6.000,00.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. STANKOVIC DEJAN SEGUITO GARA PALERMO/UDINESE DEL 9.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 10.11.2014)

La società Udinese Calcio S.p.A., con comunicazione dell'11.11.2014, ha preannunciato reclamo, con contestuale richiesta di copia degli atti ufficiali di gara, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, pubblicata su Com. Uff. n. 80 del 10.10.2014, con la quale, in relazione alla gara Palermo/Udinese disputata il 9.11.2014, era stata inflitta al Sig. Stankovic Dejan la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara “*per avere, al 22° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale rivolgendo un'espressione ingiuriosa al Direttore di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale*”. Ricevuta in data 11.11.2014 dalla Segreteria della Corte sportiva d'appello la documentazione richiesta, la reclamante, con atto del 12.11.2014, ha trasmesso i motivi del proprio reclamo. Sostiene la società che il comportamento tenuto dallo Stankovic non integrerebbe l'ipotesi della condotta ingiuriosa nei confronti degli ufficiali di gara dal momento che non sarebbe possibile individuare proprio nel direttore di gara il destinatario della frase proferita dallo Stankovic e registrata dal quarto ufficiale nel proprio rapporto; frase che, in ogni caso, non avrebbe un particolare contenuto ingiurioso ma

rappresenterebbe piuttosto una vivace espressione di dissenso nei confronti dell'operato (probabilmente) di un proprio calciatore. Sostiene infatti la società che la conclusione secondo cui lo Stankovic abbia *“inteso rivolgere la frase ingiuriosa all'indirizzo dell'arbitro è solo frutto di una deduzione, peraltro non giustificata da idonei elementi fattuali, del Giudice Sportivo, atteso che il rapporto in oggetto* (rapporto redatto dal quarto ufficiale, Sig. Barbirati Marco, n.d.r.) *non reca alcuna indicazione in tal senso, neanche per implicito o per relationem”*. L'Udinese ha quindi chiesto, in via principale, l'annullamento della sanzione e, in via subordinata, la commutazione della sanzione inflitta in un'ammenda.

La Corte ritiene che il reclamo sia parzialmente fondato e che, per le ragioni che seguono, possa essere accolta la domanda proposta in via subordinata dalla società Udinese.

Ed, infatti, la Corte, esaminati gli atti e consultato telefonicamente il quarto ufficiale, ritiene di non dovere condividere la ricostruzione dalla quale sembra muovere il provvedimento del Giudice sportivo impugnato. Ed infatti, se, da una parte, è certo che l'arbitro non abbia percepito direttamente la frase in questione (dal momento che il provvedimento di allontanamento dal campo venne dal medesimo adottato in conseguenza della segnalazione del quarto ufficiale), dall'altra, il quarto ufficiale, ascoltato telefonicamente, ha chiarito che le parole in questione vennero pronunciate dallo Stankovic rivolgendosi all'allenatore della propria squadra, Sig. Stramaccioni. Non trova quindi riscontro negli atti la conclusione alla quale giunge il Giudice sportivo, sulla base del solo esame documentale, secondo la quale l'espressione, dal contenuto astrattamente offensivo, sarebbe stata rivolta direttamente nei confronti del direttore dei gara. Rimane comunque il fatto che la frase pronunciata dallo Stankovic, nel contesto temporale e fattuale nel quale si colloca (mentre si trovava in panchina nel pieno svolgimento della gara, frase pronunciata immediatamente dopo una decisione dell'arbitro), rappresenti un atteggiamento scomposto e non corretto dello Stankovic stesso che può essere adeguatamente sanzionato con la misura afflittiva più lieve dell'ammenda.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Udinese Calcio S.p.A. di Udine, commuta la sanzione inflitta al sig. Stankovic Dejan, nell'ammenda di €10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 12 gennaio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio